

Classificazione del prodotto, due sentenze della Corte di Giustizia tributaria lombarda

Alla dogana l'interpello fa prova

A favore dell'operatore residente che contesta la revisione

L'interpello sulla classificazione del prodotto è stato emesso nei confronti di una società del gruppo residente in un altro Paese europeo

SARA ARMELLA

Un interpello preventivo sulla classificazione doganale di un prodotto, emesso nei confronti di una società del gruppo residente in un altro Paese europeo, ha valore di prova, a favore dell'operatore residente in Italia, nell'opposizione alla revisione doganale. È questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, la quale ha chiarito che è illegittima la rettifica dell'Ufficio, se la classificazione dichiarata all'importazione è confermata da un'informazione tariffaria vincolante rilasciata da un'altra Dogana europea su prodotti identici (sentenze 10 gennaio 2023, n. 65 e 22 dicembre 2022, n. 5203). Diversamente, risulterebbero violati i principi di certezza e uniformità in materia di classificazione doganale nell'Unione europea.

Com'è noto, l'imposizione doganale è oggetto di una disciplina europea di diretta applicazione, contenuta nel codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) e nei relativi regolamenti di attuazione, i quali sono immediatamente vincolanti e direttamente applicabili in tutti i Paesi membri dell'Unione europea. In particolare, è con un regolamento europeo che annualmente viene

aggiornata la Nomenclatura Combinata, un elenco di oltre 9.500 prodotti, per ciascuno dei quali è prevista una specifica misura di tassazione all'importazione nel territorio comunitario. Il tema dell'uniformità nell'interpretazione e applicazione della classificazione doganale da parte di tutti gli Stati membri assume, pertanto, un ruolo fondamentale. È necessario, infatti, che tutti gli operatori possano attribuire a prodotti identici lo stesso codice numerico, sulla base di una nomenclatura predefinita.

Per assicurare un'applicazione uniforme della classificazione doganale in tutti gli Stati UE, il legislatore europeo ha introdotto l'istituto dell'informazione tariffaria vincolante: un vero e proprio parere preventivo, emesso dall'Agenzia delle dogane, circa la corretta classificazione da attribuire a un prodotto (artt. 33 e ss., Reg. UE n. 952/2013, Cdu). Si tratta di uno strumento di compliance molto importante, che favorisce la collaborazione fra le Autorità doganali e gli operatori economici, annullando il rischio, i costi e le incertezze dei dubbi inerenti la corretta voce doganale di un bene. Recentemente, anche l'Agenzia delle dogane, con la circolare 31 marzo 2023, n. 11, ha sottolineato l'importanza delle ITV, invitando gli operatori a chiedere un parere ufficiale di classifica per evitare contestazioni doganali.

Nelle vicende esaminate dai giudici, l'Agenzia delle dogane aveva contestato la classificazione doganale uti-

lizzata da un operatore per l'importazione di alcune attrezzature per sistemi di sollevamento e movimentazione, dichiarate con la voce doganale 8431 390000. Nonostante una società appartenente al medesimo gruppo avesse già ottenuto in Olanda, per gli stessi prodotti, numerose Informazioni tariffarie vincolanti che confermavano la voce dichiarata all'importazione, l'Agenzia delle dogane aveva riclassificato i prodotti sulla base di alcune informazioni estrapolate dal sito internet della Società. Con le sentenze in commento, la Corte tributaria di Milano ha chiarito che le ITV emesse da un altro Paese europeo nei confronti di una società dello stesso gruppo assumono valore probatorio. Il giudice milanese ribadisce, pertanto, un principio già espresso dalla Corte di Giustizia, la quale ha da tempo chiarito che le ITV rilasciate da uno Stato membro a un soggetto terzo o a un'altra società del medesimo Gruppo sono utilizzabili come mezzo di prova in tutti i Paesi in cui sia possibile produrre in giudizio una prova documentale (sentenza 7 aprile 2011, C-153/10, Sony Supply Chain Solution).

Il Collegio milanese ha chiarito che lo scopo delle ITV è quello di garantire certezza e uniformità in materia di classificazione doganale, tutelando anche il legittimo affidamento dell'operatore, che ha diritto a un'omogenea applicazione, da parte di tutti gli Stati membri, della stessa classificazione doganale per il medesimo prodotto.

© Riproduzione riservata

